# TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile – Fallimentare

*Il Presidente di Sezione*

***Ai Giudici GOP della Sezione***
***Al Dirigente Cancelleria 7^ Sezione Civile***

***All'Istituto Vendite Giudiziarie***
***SOVEMO Srl – via pec***

Genova, 11 settembre 2019

**DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 5/2019**

***Pignoramento di autoveicoli – art. 521 bis c.p.c.***
***ANTICIPAZIONE di SPESE***

In totale aderenza con le indicazioni operative della Sezione scaturite dalle periodiche riunioni organizzative con i magistrati incaricati delle espropriazioni mobiliari (v. in particolare il verbale del 3.7 u.s.);

Osservato che le procedure di pignoramento di veicoli ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c. hanno presentato problemi organizzativi ed economici di rilevante consistenza quanto a custodia e demolizione dei mezzi pignorati vetusti, rimasti invenduti all'esito delle procedure espropriative e non ritirati dagli esecutati successivamente alla rinuncia agli atti esecutivi da parte dei creditori procedenti;

Considerato che i costi di demolizione risultano elevati, rispetto ai valori di stima, e non possono essere anticipati dall'Istituto Vendite Giudiziarie;

Considerato che, a seguito di appositi incontri tra i magistrati GOP addetti alla materia ed il custode-commissionario SOVEMO, è stata messa a punto una procedura operativa idonea ad evitare il riprodursi degli inconvenienti ad oggi constatati per le sorti dei veicoli invenduti, nei seguenti termini:

a) fissazione di udienza di comparizione delle parti per disporre la vendita del veicolo (anche ove il bene pignorato abbia un presumibile valore inferiore ad euro 20.000,00);

b) in tale udienza il creditore procedente, tramite il difensore, verrà informato che, per la prosecuzione della procedura, dovrà versare un'anticipazione di spesa commisurata al prevedibile costo di deposito e custodia del mezzo (pari ad euro 500,00), che sarà restituita in tutto o in parte, in ragione della durata della procedura e del costo effettivo fatturato, in caso di vendita del mezzo;

c) Salva l'applicazione dell'art. 164 bis disposiz. attuaz. C.p.c., e salvo che non sia chiesta l'assegnazione del veicolo, qualora il mezzo pignorato si presenti – per vetustà, chilometraggio, usura o altre caratteristiche – di dubbia vendibilità, su proposta del custode verrà altresì richiesta un'anticipazione di spesa di euro 300 per i prevedibili costi di smaltimento e demolizione che matureranno ove la vendita vada deserta e il debitore esecutato non ritiri il mezzo entro 15 giorni.

In ragione dell'onerosità della procedura espropriativa così delineata, è di tutta evidenza che i creditori procedenti sono tenuti a verificare previamente la convenienza economica dell'iniziativa espropriativa intrapresa in riferimento alle caratteristiche del mezzo da pignorare e tenuto conto delle concrete prospettive di vendita, rimanendo altrimenti onerati alle anticipazioni delle spese di custodia e demolizione,

P.Q.M.

**Si dispongono le anticipazioni di spesa a carico dei creditori procedenti nei casi e termini economici di cui alla parte motiva.**

Il Presidente di Sezione
Dr. Roberto Braccialini